

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO**

Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati:

- 1) dott.ssa Maria Concetta Belcastro Presidente
 - 2) dott.ssa Song Damiani Giudice
 - 3) dott.ssa Alessandra Petrolo Giudice relatore
- letti gli atti ed esaminati i documenti;
udito il giudice relatore;
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto nel R.G. al n. XXXX/2022, avente ad oggetto: reclamo ai sensi dell'art. 630 c.p.c. avverso l'ordinanza del Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Catanzaro del 19.5.2022 con cui è stata rigettata l'istanza di estinzione della procedura esecutiva iscritta al n. XX/2021 R.G. Espr., proposto da:

DEBITORI

-reclamanti-

CONTRO

SOCIETA' CREDITRICE e per essa, quale mandataria, la **SOCIETA' MANDATARIA**

-reclamata -

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

I ricorrenti in epigrafe indicati hanno proposto reclamo avverso il provvedimento del Giudice dell'esecuzione di questo Tribunale, emesso il 19.5.2022, con cui è stata rigettata l'istanza di estinzione della procedura esecutiva immobiliare n. XX/2021 R.G.E..

A tanto il G.E. è pervenuto ritenendo che nel caso in cui sia il creditore a provvedere alla trascrizione del pignoramento, non trovi applicazione il termine di quindici giorni per il deposito della nota di trascrizione previsto dall'art. 557 c.p.c..

Con il presente atto di reclamo i ricorrenti hanno impugnato il predetto provvedimento, rassegnando le seguenti conclusioni: *“chiedono che l'intestato Tribunale, in sede Collegiale, all'udienza di camera di consiglio che fisserà, in accoglimento del reclamo ed in riforma dell'impugnata ordinanza: - revochi l'ordinanza gravata in quanto contraria alla lettera ed alla ratio della disciplina di cui all'art. 557 c.p.c.; - accerti la tardività del deposito della nota di trascrizione del pignoramento e, per l'effetto, accerti e dichiari l'inefficacia e l'improcedibilità dell'atto di pignoramento con conseguente estinzione dell'intera procedura esecutiva de quo, ordinando al Conservatore dei Registri Immobiliari di Catanzaro, di procedere, divenuto definitivo il procedimento, alla cancellazione dello stesso. Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre spese generali, IVA e CPA del doppio grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”*.

Si è costituita la **SOCIETA' CREDITRICE** eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità e la tardività del reclamo poiché, trattandosi di vizio relativo alla regolarità formale degli atti esecutivi, l'ordinanza del G.E. avrebbe dovuto essere impugnata con atto di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e non ai sensi dell'art. 630 c.p.c. e chiedendo, nel merito, il rigetto del reclamo con vittoria delle spese di lite.

2. Tanto premesso, si osserva quanto segue.

I reclamanti hanno contestato la decisione del primo Giudice di ritenere che il termine di 15 giorni per il deposito della nota di trascrizione trovi applicazione solo qualora l'attività corrispondente sia compiuta dall'ufficiale giudiziario e non, invece, nel caso in cui vi provveda direttamente il creditore, richiamando al riguardo quanto affermato dalla Cass. 11.03.2016, n. 4751.

Orbene, sul tema del deposito della nota di trascrizione, pur consapevole dell'orientamento finora sposato da questo stesso Tribunale nel senso dell'applicabilità, anche nell'ipotesi di cui all'art. 555,

ultimo comma, c.p.c., del termine di quindici giorni previsto dal secondo comma dell'art. 557 c.p.c., decorrente dalla restituzione della nota al creditore dal conservatore dei registri immobiliari, pena la perdita di efficacia del pignoramento, il Collegio ritiene- *re melius perpensa* - di dover rimeditare il proprio orientamento, alla luce dell'orientamento pressoché unanime in senso contrario espresso dalla giurisprudenza di merito, da ultimo condiviso anche dalla locale Corte di Appello (cfr. App. Catanzaro, Sez. II, 21 dicembre 2020, n. 1730).

Questo Tribunale è giunto a tale conclusione partendo dalle indicazioni fornite dalla Suprema Corte che, con la pronuncia n. 7998 del 20 aprile 2015, ha affermato che: *“il pignoramento immobiliare, pur componendosi di due momenti processuali, cui corrispondono due diversi adempimenti e, cioè, la notifica dell'atto al debitore esecutato e la sua trascrizione nei registri immobiliari, è strutturato come fattispecie a formazione progressiva. In questa la notificazione dell'ingiunzione al debitore segna l'inizio del processo esecutivo e produce, tra gli altri, l'effetto dell'indisponibilità del bene pignorato; la trascrizione dell'atto completa il pignoramento ed, oltre a consentire la produzione degli effetti sostanziali nei confronti dei terzi e di pubblicità notizia nei confronti dei creditori concorrenti, è indispensabile perché il giudice dia seguito all'istanza di vendita del bene. (...) Quando non vi sia stata la trascrizione del pignoramento (...), non potendo il giudice dell'esecuzione dare corso all'istanza di vendita, il processo esecutivo non può proseguire. Si viene, in tal caso, a determinare, una situazione di improcedibilità o di estinzione c.d. atipica o anticipata del processo.”*

E pertanto, questo Collegio ritiene di dover aderire e far proprio l'orientamento da ultimo espresso da questo stesso Tribunale (espresso nell'ordinanza n. 2256 del 27.10.2022), di cui si riporta uno stralcio motivazionale: *“...Ecco allora che sono proprio le indicazioni ricavabili da Cass. n. 7998/2015 che inducono a ritenere -re melius perpensa - che il deposito della nota di trascrizione, dalla quale risulti l'adempimento della formalità pubblicitaria, sia possibile sino all'udienza ex art. 569 c.p.c. in cui il g.e. è chiamato a pronunciarsi sulla istanza di vendita, atteso che non vi sono norme che espressamente prevedano un termine diverso ed una correlata decadenza.*

In particolare, questo Tribunale si è già espresso sull'impossibilità di considerare quale termine ultimo per il deposito della nota di trascrizione del pignoramento quello della presentazione dell'istanza di vendita ex art. 497 c.p.c., perché si tratterebbe di applicare analogicamente una norma prevista per il mancato o tardivo deposito dell'istanza di vendita ad un documento - la nota di trascrizione - che da quella norma non è expressis verbis contemplato (cfr. ord. 20.03.2020). Le stesse considerazioni parrebbero potersi sostenere con riguardo all'art. 567 c.p.c., che disciplina il deposito della cd. documentazione ipotecaria e catastale relativa all'immobile pignorato entro sessanta giorni dal deposito dell'istanza di vendita a pena di inefficacia del pignoramento.

Quanto alla sanzione per il mancato deposito della nota di trascrizione, sembra dunque potersi concludere che, al pari di quanto avviene quando non vi sia stata la trascrizione del pignoramento, anche quando non vi sia emersione della stessa nel processo - mediante il deposito della nota che ne attesta l'avvenuto adempimento - il g.e., all'udienza fissata per decidere sull'istanza di vendita, possa (recte, debba) dichiarare l'improcedibilità del processo esecutivo.

Ed invero, secondo Cass. 10 maggio 2016, n. 9501, le ipotesi di improseguibilità dell'esecuzione o di estinzione cd. atipica o di chiusura anticipata del processo esecutivo accomunano i casi in cui il processo esecutivo non può proseguire o raggiungere alcuno dei suoi fini istituzionali ora per difetto di presupposti processuali ora per mancanza di condizioni dell'azione esecutiva ora per qualsiasi fatto sopravvenuto che rende impossibile l'ulteriore sviluppo del processo esecutivo. In tutti questi casi, il provvedimento adottato a definitiva chiusura della procedura esecutiva è impugnabile esclusivamente con l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. (Cass. 20 febbraio 2019, n. 4961)”

Orbene, alla luce di quanto espresso, pertanto, il reclamo va rigettato e l'ordinanza impugnata confermata.

3. In considerazione del *revirement* inaugurato da questo Tribunale sul tema del deposito tardivo della nota di trascrizione, si reputano sussistenti i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.

In considerazione dell'esito del presente giudizio, i reclamanti sono tenuti al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art.

13 all'art. 13, comma 1-*quater*, del T.U. di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, così come inserito dall'art. 1, commi 17 e 18, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

P. Q. M.

Il Tribunale di Catanzaro, nella composizione collegiale in epigrafe indicata:

- rigetta il reclamo;
- spese compensate;
- dà atto che, per effetto della pronuncia di rigetto del reclamo, la parte che lo ha proposto è tenuta a pagare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, D.P.R. n. 115/2002.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 26 ottobre 2022.

Il Giudice Estensore

dott.ssa Alessandra Petrolo

Il Presidente

dott.ssa Maria Concetta Belcastro

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE